

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo

Cristina Carbonetti Vendittelli
cristina.carbonetti@uniroma2.it

1. *La giustizia dei vincitori*

Quello che presento è un caso di studio che ha per oggetto una vicenda giudiziaria dalle forti implicazioni politiche, che vide Roma sopraffare Viterbo per vie legali al termine di una azione di guerra che era stata condotta dall'esercito capitolino contro i viterbesi nell'estate del 1290 e che si era conclusa con una sonora sconfitta dei Romani sul campo. Il mio scopo è quello di mettere in evidenza la quantità e la tipologia di scritture che vennero prodotte in quella circostanza e le modalità con le quali esse ci sono state trasmesse.

I fatti di cui parlo sono narrati dettagliatamente in un solenne privilegio di diffida che fu emesso contro i Viterbesi dal senato romano il 9 settembre 1290¹. Qui si dice che nel luglio di quell'anno, venendo meno al debito di fedeltà e vassallaggio che li legava a Roma e che includeva, tra gli altri, l'obbligo di inviare le loro milizie a comporre le fila dell'esercito generale dei Romani (il *sequimentum*, al quale erano tenute tutte le comunità del distretto e i comuni soggetti a Roma²), i Viterbesi si

¹ Quasi tutti i documenti del *dossier* del quale si parla in queste pagine sono trãditi in copia autentica nel secondo dei cartulari del comune medievale di Viterbo – le *Margarite* – oggi conservati insieme al resto dell'archivio antico del Comune presso la biblioteca comunale della città (Viterbo, Biblioteca comunale degli Ardenti, Comune di Viterbo, d'ora in avanti ACVt); questo privilegio in particolare – inedito come tutti gli altri documenti che qui si citano – è trascritto in *Margarita II*, f. 9v. Per le vicende qui narrate si vedano PINZI 1887-1913, II, pp. 452-485 e DUPRÉ THEISEIDER 1952, pp. 265-269. Un resto del documento in SAVIGNONI 1896, n. CLI.

² L'obbligo di seguire le milizie romane al quale Viterbo era soggetto è ben spiegato in un documento del 1308. Si tratta del congedo dato dai senatori al contingente del comune di Viterbo dall'accampamento sopra Corneto per aver svolto il servizio dovuto, dove si legge: «Noverint universi presentem paginam inspecturi quod cum comune civitatis Viterbii servisset populo urbis Rome in exercitu, qui fiebat mandato dicti populi supra castrum Corneti, decem diebus computando a die quo exercitus Viterbiensis exivit de civitate Viterbii usque ad diem quo reddere debet ad civitatem eandem». Il congedo era stato richiesto espressamente ai senatori dalle magistrature viterbesi con la motivazione che gli accordi con Roma prevedevano che il *sequimentum* non durasse più di dieci giorni: «cum tam ex pacto habito inter comune Viterbii et comune urbis Rome quam etiam ex consuetudine dictum comune Viterbii non teneatur servire populo urbis

erano rifiutati di prendere parte alla spedizione che era stata inviata in soccorso della città di Narni dai capitani delle milizie romane e che, convocati a Roma per fornire giustificazioni a loro discolpa, non si erano presentati, tanto che erano stati condannati in contumacia al pagamento di una pesante ammenda, ben 5.000 fiorini³. Il privilegio narra inoltre che, essendosi comunque i Viterbesi ostinati nella loro insubordinazione, non solo sottraendosi al pagamento della sanzione che gli era stata imposta, ma anche reiterando il rifiuto a presentarsi di fronte alla curia senatoria per rispondere delle loro colpe, l'estate successiva il senatore romano in carica, Giovanni Colonna, aveva deciso di eseguire la sentenza con la forza, inviando un contingente armato a Viterbo. La risposta dei Viterbesi non era stata da meno: avevano condotto una serie di azioni guerresche contro l'esercito romano che era accampato nella piana di Viterbo, avevano catturato presso una delle porte cittadine dodici *militēs* (undici romani e un narniense), li avevano trucidati e spogliati di armi e cavalli; inoltre avevano ferito più o meno gravemente altri undici uomini che militavano nell'esercito inviato da Roma, impossessandosi delle loro cavalcature⁴.

Rome in exercitu nisi decem diebus tantum et semel in anno in partibus iuxta Viterbium ». Sottolineo che in quella circostanza i Viterbesi supportarono la loro richiesta presentando ai senatori proprio il documento di pattuizione, che molto probabilmente era stato redatto subito dopo i fatti del 1290-1291 dei quali si parla in queste pagine, e che i senatori provvidero a riconfermare in quella circostanza: « predictum pactum et consuetudinem serviendi decem diebus ... allegata coram dictis dominis senatoribus per predictos dominum potestatem et Octo de populo civitatis Viterbii ». Anche questo documento, emesso l'8 maggio del 1308 dall'accampamento romano presso Corneto, è trascritto in uno dei copiami medievali del comune di Viterbo (ACVt, *Margarita I*, f. 110r); è edito da SAVIGNONI 1895b.

³ Nel *privilegium diffidationis* le colpe a carico dei Viterbesi sono elencate per punti e la prima è proprio questa: « in primis quia comune et homines civitatis predictae fuerunt et sunt fideles et vassalli senatus et Romani populi tam ex promissionibus quam etiam ex sacramentis fidelitatis et vassallagii prestitis, et senatus et Romanus populus fuerunt in possessione vel quasi dicte fidelitatis et vassallagii et etiam per tempora longiora et nunc sunt, et ipsi, publice et nocturne prodicionis et rebellionis spiritu assumpto, inobedientes fuerunt contra debitum predictae fidelitatis et vassallagii in eo quod in exercitu et subsidio facto per senatum et populum Romanum nuper in adiutorium et subsidium Narniensium Romano populo subiectorum ire vel mictere ad diem statutum et venire penitus concepsserunt nec sue contumacie et inobedientie aliquam excusationem fecerunt, veniendo contra requisitiones et mandata eis facta per nos et capitaneos militie Urbis a nobis ordinatos et statutos, habentes a nobis ad hoc plenissimam potestatem ».

⁴ « et, quod plus est, tanquam proditores et infideles, tempore presentis nostri senatus de mense iulii proxime preterito et de mense augusti, rebelliones fecerunt et faciunt contra senatum populumque Romanorum et specialiter quia quasdam Romanos nobiles et quasdam alios iuste procedentes et exequentes tanquam exercitiales et Romanos ceperunt iuxta portam ipsius civitatis contra debitum ipsius fidelitatis et vassallagii, ipsos equis armis et rebus aliis spoliaverunt et post captionem ipsos nequiter occiderunt, manifestas et nocturnas offensas committendo contra predictos et, propter hanc, contra senatum populumque Romanum ».

Lo stesso *privilegium diffidationis* specifica poi che a queste colpe recenti si sommarono anche eventi pregressi e comportamenti che Roma non poteva tollerare, poiché altro non erano se non la manifestazione evidente di quanto i Viterbesi mal sopportassero lo stato di assoggettamento che era stato loro imposto dal Campidoglio: primo fra tutti il fatto di aver provveduto alla ricostruzione di un tratto di muratura cittadine, che i Romani gli avevano imposto di distruggere quasi un secolo prima e che era stato loro vietato di innalzare nuovamente⁵. E poi il venir meno a formali, ma altamente simbolici obblighi di soggezione ai quali erano tenute tutte le comunità sottoposte alla giurisdizione romana dentro e fuori il *districtus Urbis* – la circoscrizione territoriale entro la quale il comune di Roma esercitava la sua giurisdizione –, come il fatto che da anni il comune di Viterbo, pur sollecitato più volte dai senatori, si era rifiutato di elargire favori e donativi al popolo romano come era obbligo per tutti i suoi sudditi⁶ e, soprattutto, che da qualche tempo aveva cessato di inviare giocatori per partecipare agli intrattenimenti che il comune di Roma organizzava ogni anno per carnevale a Testaccio, i cosiddetti ludi di Testaccio⁷. A questa festa civica, che rappresentava il trionfo del Comune e che consisteva in giostre, palli e cacce, erano infatti obbligati a partecipare anche *lusores* delle comunità soggette a Roma: un obbligo che altro non era se non un tributo che annualmente tornava a ribadire i rapporti di forza tra il comune capitolino e le città soggette e in quanto tale era capace di provocare frequenti tensioni tra Roma e le comunità che rientravano nella sua sfera di potere⁸.

Sconfitta sul piano militare, Roma aveva dunque risposto per via giudiziaria. Il comune di Viterbo era soggetto all'autorità del senato romano, cosicché la sua reazione violenta alle richieste del comune capitolino e la sua conseguente vittoria sul

⁵ « Item quia muros plani de Scarlano dirutos olim, sine mandato predicti domini pape et secundum promissiones et iuramenta per ipsos prestita et contempta mandata apostolica et spretis promissionibus et sacramentis per ipsos factis super hoc, rehedificaverunt et rehedificari fecerunt ».

⁶ « Item, tempore nostro et tempore senatus dominorum Nicolai de Comite et Luce de Sabello, requisiti pluriens per licteras senatorum ut gratia fecerint Romano populo et Urbe, prout alii subditi faciunt, quod facere contempserunt ».

⁷ « Item quia cessaverunt mictere reconoscençantes luseros ad ludum Testacie tempore senatus dominorum Nicolai de Comite et Luce de Sabello, ad quam missionem tenentur ex debito predictae fidelitatis et vassallagii et consueverunt mictere a tanto tempore cuius memoria non existat ».

⁸ Come è stato acutamente sottolineato, quest'obbligo costituiva un fattore altamente sensibile nel delicato equilibrio tra le rivendicazioni dell'autorità del comune capitolino e quelle dei baroni sul contado e gli interventi dei pontefici a difesa dei centri laziali. Il tema è ben discusso, anche sulla base di un'ampia documentazione, da GUARINO 2012, in particolare alle pp. 480 e sgg.

campo si configuravano come gravi atti di ribellione. Per questo i Viterbesi furono processati, riconosciuti colpevoli di tradimento e condannati in contumacia al pagamento di un'ammenda di 25.000 lire, nelle quali erano comprese le spese di guerra sostenute dalla *Camera Urbis* e il risarcimento degli eredi dei dodici *milites* uccisi (per un ammontare di 17.300 lire) e degli undici uomini (nove romani e due abitanti del distretto) che nei combattimenti avevano subito danni alla persona e alla cavalcatura (per un totale di 3.300 lire e 80 fiorini).

La sentenza fu messa agli atti dal notaio della *Camera Urbis* e il 9 settembre 1290 venne redatto e trasmesso al comune di Viterbo il solenne privilegio di condanna in forma pubblica dove è narrata nel dettaglio la vicenda: un *privilegium diffidationis* al quale fu apposto il sigillo di cera del comune di Roma⁹.

Anche l'arma utilizzata dal Campidoglio per assicurarsi il risarcimento fu giudiziaria: infatti tra il 16 e il 23 settembre successivo lo scribasenato redasse altri ventitré *privilegia diffidationis* che vennero rilasciati ai famigliari dei dodici combattenti uccisi e agli undici che erano stati feriti. Questi *privilegia* – anch'essi redatti in forma solenne a nome del senatore e del popolo romano e autenticati col sigillo del senato – erano nominali, furono cioè emessi a beneficio di coloro che avevano subito i danni, e contenevano la descrizione dell'accaduto e del danno ricevuto da ogni intestatario nonché il riferimento alla sentenza di condanna con l'indicazione della cifra che il comune di Viterbo era tenuto a corrispondergli: in altre parole attestavano il diritto del danneggiato a pretendere dai Viterbesi il dovuto risarcimento e si configuravano pertanto come documenti che producevano effetti giuridici a suo favore. Di qui le solenni forme cancelleresche che li connotavano e il termine *privilegium* col quale venivano definiti.

La prima redazione statutaria del comune capitolino trasmessaci è posteriore di settant'anni a questi eventi¹⁰, tuttavia sappiamo che già nella prima metà del Due-

⁹ Nessun esemplare si è conservato del sigillo impiegato dalla cancelleria capitolina in questo periodo, ne restano solo le descrizioni aggiunte a maggior cautela in alcune copie autentiche; una delle più complete si trova nella Margherita cornetana (il cartulario del comune di *Cornetum*, l'odierna Tarquinia) a completamento della copia di un *privilegium reaffidationis* che era stato rilasciato dai senatori il 13 settembre 1309: « reaffidatio sigillata erat sigillo ad formam rotundam de cera rubea, in quo sigillo erat ymago sive scultura cuiusdam hominis vel mulieris stantis subtus quamdam portam et in ipsa porta erant lictere sic dicentes URBS; prope vero capud dicte ymaginis erant lictere circumstantes que dicebant SENATUS POPULUSQUE ROMANUS; alia vero que sunt in circulum dicti sigilli propter impressionem bene decerni non poterant »; *Margarita Cornetana*, p. 225. Un'ampia disamina riguardo ai sigilli usati dalla cancelleria senatoria nel XII e XIII secolo in BARTOLONI 1946, pp. 38-41. Alcune descrizioni del sigillo del Senato tratte da copie autentiche si trovano anche in CAPOBIANCHI 1896, p. 351.

¹⁰ *Statuti della città di Roma*. La tradizionale datazione degli statuti al 1363, proposta da Camillo Re alle pp. XXXIII-LIX del saggio introduttivo all'edizione degli *Statuti*, è stata anticipata al 1360 da

cento l'emissione di questi privilegi da parte dei senatori innescava un complesso procedimento amministrativo che dava vita a un articolato sistema di scritture. Il diritto allora vigente in Roma imponeva a ogni romano beneficiario di un *privilegium diffidationis* emesso dai senatori di riconsegnarlo, annullato, insieme alla relativa quietanza di pagamento, dopo aver ottenuto soddisfazione, e di farlo inoltre cassare dai registri del Comune; ma prevedeva anche azioni più gravi in caso di rifiuto a corrispondere l'indennizzo. In caso di giustizia negata, infatti, al *privilegium diffidationis* facevano seguito, prima, una lettera dei senatori indirizzata al colpevole (in questo caso il comune di Viterbo), in cui gli si intimava di procedere all'indennizzo minacciandolo di rappresaglia e, infine, il rilascio al danneggiato di un altro privilegio, anch'esso solenne e provvisto del sigillo senatorio, ma dalle conseguenze più estreme: il *privilegium represalie*, ossia la concessione del diritto a rivalersi sul colpevole e sui suoi concittadini con azioni violente (come la sottrazione di beni o la cattura e la conseguente prigionia di persone) fino al recupero della somma dovuta¹¹.

Si trattava dunque di un'arma molto efficace che avrebbe messo in una condizione di grave pericolo tutti i Viterbesi, minacciandoli nei beni e nelle persone e rendendo insicuri tutti i traffici commerciali che la città laziale intratteneva dentro e fuori il suo territorio. E infatti, pochi mesi dopo l'emanazione della sentenza e il rilascio dei *privilegia diffidationis*, i Viterbesi – in aiuto dei quali nel frattempo si era mosso come mediatore lo stesso pontefice tramite due dei più potenti cardinali del tempo, Benedetto Caetani e Giacomo Colonna – scesero a più miti consigli e acconsentirono alle richieste dei Romani. Essi inviarono a Roma il loro podestà – il nobiluomo lucchese Ubaldo *de Interminellis* – accompagnato da un sindaco appositamente nominato e da settanta Viterbesi, perché si sottomettessero platealmente al senatore e al popolo romano e prestassero solenne giuramento di fedeltà e vassallaggio, impegnandosi a pagare il risarcimento richiesto e ad accettare le altre imposizioni.

A quel punto alla mole di documentazione già prodotta dal senato si aggiunse un numero ancora maggiore di documenti, che fa di questo *dossier* di gran lunga il più nutrito tra quelli che si conoscono per Roma in questo secolo. In primo luogo furono redatte le quietanze rilasciate ai Viterbesi per l'avvenuto pagamento delle somme stabilite dalla sentenza: quella della *Camera Urbis* e quelle dei diretti interessati. Ognuno di questi, una volta ricevuto il risarcimento, rilasciò la relativa quietanza, che fu conse-

CARBONETTI VENDITTELLI 1993, p. 16; la sua ipotesi è stata unanimemente accolta dalla storiografia successiva, a parte qualche eccezione, tra cui si veda PAVAN 2015, p. 371 nota 17.

¹¹ La procedura di emissione del privilegio di rappresaglia e le scritture che venivano prodotte prima del suo rilascio già nel XIII secolo sono discusse e ricostruite in CARBONETTI VENDITTELLI 2006.

gnata al comune di Viterbo insieme al *privilegium diffidationis* inciso e pertanto annullato. Gli eredi dei defunti, oltre alla quietanza, fecero stilare anche un atto di procura per istituire un proprio rappresentante che assolvesse anche al rito dello scambio del bacio della riconciliazione col delegato del comune di Viterbo. Considerando che nel caso di più eredi le quietanze e le procure furono più di una per ogni romano ucciso, il numero dei documenti prodotti raggiunse così quota sessantatré.

A questi andarono ad aggiungersi il verbale del giuramento di fedeltà e vassallaggio che fu prestato dai viterbesi al senato e al popolo romano e altri due privilegi senatorii. Il primo fu redatto in forma d'*instrumentum* da un notaio romano e riporta i nomi del sindaco, del podestà e dei settanta Viterbesi che giurarono solennemente in Campidoglio durante una cerimonia alla quale presero parte in qualità di spettatori anche gli ambasciatori di Perugia, Orvieto, Spoleto, Narni, Rieti e Anagni e quelli di altre città e comunità del *districtus Urbis*. Degli altri due (i privilegi senatorii), il primo fu prodotto per ratificare il consenso che il senatore chiese e ottenne dal popolo romano, da lui convocato in parlamento sulla piazza del Campidoglio, a riaffidare i Viterbesi, a scioglierli da ogni condanna anche pregressa e a concedergli la pace, una volta che essi si fossero dichiarati disposti a soddisfare le richieste della curia capitolina imposte dalla condanna emessa nel settembre 1290, al termine della guerra. Il secondo privilegio fu redatto subito dopo ed è il conseguente solenne *privilegium reaffidationis*, anch'esso redatto dallo scribasenato. E con questi raggiungiamo la cifra di ben sessantasei documenti.

Altra documentazione fu inoltre elaborata a corollario sia dal comune di Roma sia da quello di Viterbo: due documenti riguardavano gli eredi di Francesco Orsini (il personaggio più illustre tra quelli che erano stati uccisi alle porte di Viterbo e per il quale i Viterbesi furono costretti a pagare un indennizzo sei volte superiore a quello che fu corrisposto agli eredi degli altri undici *milites* trucidati)¹²; un terzo era la nomina del procuratore del comune di Viterbo con l'incarico di patteggiare coi Romani¹³; il quar-

¹² Il primo (del 19 maggio 1291) è una severa ammonizione che fu notificata a Napoleone, Fortebraccio e Orsello Orsini, rispettivamente fratelli, i primi due, e figlio, il terzo, del defunto Francesco di Giacomo di Napoleone Orsini, con la quale il senatore Giovanni Colonna li minacciò con un'ammenda di 2.000 lire ciascuno se non avessero desistito dall'atteggiamento fortemente aggressivo che stavano manifestando nei confronti dei Viterbesi, oltre che con la confisca delle 6.000 lire alle quali avevano diritto come risarcimento (ACVt, *Margarita II*, f. 8v; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXXXVII). Il secondo (del 25 maggio 1291) è la conferma di *Alena*, vedova di Giacomo di Napoleone Orsini e madre del defunto Francesco, come tutrice dei nipoti Lionello, Giannuccio, Angesuccia e Filippuccia, figli appunto di Francesco, seguita dall'inventario dei beni da lui lasciati in eredità (ACVt, *Margarita II*, f. 4v parte superiore; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXXXIX).

¹³ ACVt, perg. 272, originale; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXIII.

to, infine, una vibrante protesta, messa per iscritto in forma d'*instrumentum*, che fu presentata al senatore Giovanni Colonna dai Viterbesi che si erano recati a Roma per prestare giuramento, per essere stati stati segregati in Campidoglio dal popolo romano, che, minacciandoli con grande dispiegamento d'armi, pretendeva da loro l'accettazione di condizioni diverse da quelle già pattuite con gli ambasciatori romani e messe per iscritto (*pacta, federa et ordinamenta*) grazie all'intermediazione dei due cardinali Caetani e Colonna. Si arriva così a settanta documenti.

Ma non finisce qui. Nella vicenda documentaria furono coinvolti anche due notai palatini, al servizio cioè del palazzo capitolino e dunque del comune di Roma, ai quali fu affidato il compito di produrre due ulteriori esemplari delle quietanze di pagamento che furono rilasciate ai Viterbesi dagli eredi dei Romani che erano stati uccisi, quasi certamente per aggiungerli al *dossier* destinato ad essere conservato negli *archiva Capitolii*¹⁴.

Insomma, al termine di tutta la vicenda furono prodotti in totale poco meno di cento documenti. Più di cinquanta furono quelli redatti direttamente dal comune di Roma e, di questi, ben venticinque furono opera dello scribasenato, ovverossia il notaio al servizio del comune di Roma al quale fin dalla metà del XII secolo era demandato il compito di produrre gli atti senatorii di maggiore rilievo, come i *privilegia diffidationis* e le eventuali successive assoluzioni e riconciliazioni (i *privilegia reaffidationis*)¹⁵.

Su questi privilegi in particolare vale la pena di soffermarsi per mettere in evidenza il linguaggio magniloquente ed esclusivo che li connota e che serviva a veicolare il messaggio politico e ideologico del comune romano. Nella narrazione dei fatti contenuta nel *generale privilegium diffidationis* del 9 settembre 1290¹⁶, dove sono riportate anche le accuse pregresse rivolte ai Viterbesi, lo scribasenato sottolinea la piena legittimità della spedizione delle milizie romane contro Viterbo parlando di *iustum bellum*, e rimarca la sacralità del giuramento al quale la città era venuta meno:

¹⁴ Tutte le quietanze rilasciate dai romani dopo essere stati soddisfatti del risarcimento dal sindaco di Viterbo furono scritte in tre esemplari: uno fu redatto dal notaio viterbese *Petrus Jacobi* (ACVt, pergg. 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271; regesti in SAVIGNONI 1896, nn. CLXVII, CLXVIII, CLXX-CLXXIV, CLXXVI, CLXXVIII, CLXXX, CLXXXIII, CLXXXV). Le altre due furono scritte, rispettivamente, da Benecasa di Anagni e Angelo Mardonì di Roma, entrambi *notarii palatini in Capitolio*. Sebbene i due esemplari eseguiti dai notai palatini non siano pervenuti, è lo stesso notaio viterbese a informarci della loro esistenza in un breve inciso aggiunto in calce al testo delle dodici quietanze: « Ex isto contractu scripa sunt alia duo instrumenta quorum unum scriptum est per Benecasam Nicolai de Anania notarium et aliud per Angelum Mardonis de Urbe nunc notarios palatinos in Urbe ». Le prime dieci quietanze portano la data 4 maggio 1291, le ultime due, rispettivamente, 5 e 8 maggio 1291.

¹⁵ Su questa figura e sulle sue competenze si veda da ultimo REHEBERG 2008.

¹⁶ V. nota 1.

i Viterbesi, scrive infatti, dimentichi della salvezza divina e mostrando disprezzo tanto della ricompensa celeste quanto del voto di fedeltà e vassallaggio che avevano prestato in passato e al quale erano tenuti nei confronti del senato e del popolo di Roma, si erano ribellati e avevano infranto quel giuramento, venendo meno ai loro obblighi e comportandosi da sleali traditori¹⁷.

Il linguaggio dei vincitori si colora insomma di espressioni che ricordano le prime sentenze trasmesseci dalla tradizione documentaria del comune romano, quelle emesse dai senatori centocinquant'anni prima, subito a ridosso della cosiddetta 'renovatio senatus' dei primi anni Quaranta del XII secolo, quando lo scribasenato componeva sentenze usando locuzioni infarcite di retorica e fortemente permeate di richiami all'antico e al mito della grande Roma, capaci di caricare di contenuti e di significati ideologici i documenti emessi a nome della massima magistratura cittadina. Anche se ormai sono state abbandonate l'ampollosità e la ridondanza che connotavano quei più antichi documenti, permane tuttavia in questi di fine Duecento l'eco di un linguaggio aulico e altisonante, che, equiparando la giustizia divina a quella senatoria, rispecchia la singolare autoconsiderazione e la forza ideologica del popolo romano (che lo scribasenato non esita a definire *magnificus et gloriosus*¹⁸) e dei loro capi istituzionali, entrambe saldamente fondate sulla coscienza di un passato antico e illustre e sulla persistenza di una tradizione pesante e carismatica, tanto da non esitare ad accomunarsi alla divinità nell'affronto subito, come se da questa discendesse direttamente la propria centralità politica e istituzionale. Allo stesso modo permangono in questo documento e negli altri *privilegia diffidationis* il ricordo della formulazione solenne della sentenza emessa a nome del senatore e del popolo romano nonché l'impianto formale di stampo tipicamente cancelleresco: essi infatti continuano ad essere indicati col termine di *privilegia publica* e ad essere autenticati col sigillo del Comune, così come del resto erano stati sigillati il privilegio di riaffida, anch'esso emesso in forma solenne¹⁹, e i patti ai quali erano giunte le parti, quei *pacta et federa*

¹⁷ « tanquam inmemores divine salutis, in conteptum divini muneris et sacramentorum prestitorum per ipsos super fidelitate et vassallagio faciendis et tenendis senatui populoque Romano, etiam ex precepto felicis recordationis domini Innocentii III pape, ipsam fidelitatem et vassallagium abnegando, in omnibus quibus tenentur Romano populo ex debito fidelitatis et vassallagii ».

¹⁸ ACVt, *Margarita II*, f. 1v: 3 maggio 1291, consenso del popolo romano a riaffidare i viterbesi. Regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXV.

¹⁹ *Privilegium reaffidationis* emesso dal Campidoglio il 5 maggio 1291 dal senatore Giovanni Colonna (ACVt, *Margarita II*, f. 3v e *ibidem*, perg. 273: due copie autentiche del 1291 dei notai viterbesi Raniero *magistri Nicolai* e Pietro *Iacobi*). È il secondo dei due notai autori delle copie a informarci che il documento « sigillatum erat a tergo quodam sigillo cere rubee ».

che i Viterbesi presentarono indignati al senatore quando, giunti a Roma per compiere atto di sottomissione, erano stati imprigionati in Campidoglio²⁰.

Certamente la retorica della quale si colorirono questi atti fu dettata anche dalla gravità dell'affronto che i Romani avevano subito da una città soggetta: in un documento che trasuda retorica da ogni parte lo scribasenato narra che il senatore chiese al 'magnifico e glorioso' popolo romano riunito in Campidoglio di autorizzarlo ad assolvere i Viterbesi, e che i Romani, interrogati dallo scribasenato « si eis predicta placerent », acconsentirono « comuni aclamatione interveniente », dandogli mandato di redigere il *publicum privilegium* di riaffida²¹. La stessa procedura seguita fu ammantata di una solennità eccezionale, resa necessaria molto probabilmente dalla circostanza che bisognava dare soddisfazione ai Romani con azioni eclatanti, visto che ben undici loro concittadini (uno dei quali appartenente al potente lignaggio baronale degli Orsini) avevano perso la vita – e non in battaglia, ma uccisi brutalmente dopo essere stati catturati e spogliati delle loro armi e delle loro cavalcature – e che altri nove erano stati malmenati e feriti. Fu certamente questa la ragione della particolare liturgia messa in scena una volta che i Viterbesi si dichiararono disposti a sottostare alle dure condizioni che gli erano state imposte e a compiere un atto pubblico di assoggettamento davanti agli ambasciatori delle altre città e comunità soggette a Roma, un atto che doveva apparire insieme una dimostrazione di forza e un monito²².

²⁰ 1291 [aprile-maggio 3], Campidoglio (ACVt, perg. 258, originale; regesto SAVIGNONI 1896, n. CLXIV): nel testo i viterbesi, rivolgendosi al senatore, fanno più volte riferimento ai « pacta et federa ordinamenta scripta et sygillata vestro anulo ».

²¹ « Et voluit idem populus et mandavit mihi scribe senatus quod de predictis omnibus et singulis scribam seu faciam publicum privilegium » (ACVt, *Margarita II*, f. 1v; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXV).

²² « In populo Romano, publice ac magnifice ... de mandato magnifici viri domini Iohannis de Columpna alme Urbis senatoris illustris in Capitolio ... congregato, presente ipso domino senatore, presentibus quoque ambasciatoribus civitatum Peruscii, Urbis Veteris, Spoleti, Nargnie, Reate et Anagnie aliarumque civitatum adque comunitatum districtus Urbis ... , dominus Petrus olim Ranerii iudex civis Viterbiensis syndicus et specialis nuntius comunis civitatis Viterbii ... nomine ipisus comunis ... et nobilis vir dominus Ubaldus de Interminellis civis Lucanus potestas civitatis Viterbii nec non omnes infrascripti et singuli nobiles cives Viterbienses et quilibet ipsorum, tacto libro continente sancta Dei evangelia, ad sanum et purum intellectum, sine aliqua fraude, singulariter iuraverunt ad sancta Dei evangelia vassallagium et fidelitatem senatui populoque Romano, salvo vassallagio et fidelitate sancte Romane ecclesie, secundum formam et tenorem antiquorum privilegiorum et instrumentorum » (3 maggio 1291, ACVt, *Margarita II*, f. 2v, copia autentica del 1291 del notaio viterbese Raniero di maestro Nicola; ACVt, perg. 256, altra copia autentica del 17 ottobre 1291 del notaio viterbese Roffredo di maestro Pietro di Giacomo; regesto in SAVIGNONI 1896, n. CLXVI).

Fin qui la giustizia dei vincitori. Vediamo ora in quali modi e forme tutta la documentazione ci è stata trasmessa.

2. *La tradizione documentaria, ossia le cautele dei vinti*

Che dell'archivio capitolino prima del XV secolo non si sia salvato nulla è cosa ormai ben nota non solo a quanti studiano Roma medievale, ma anche a quelli che si occupano di diplomazia comunale²³. Anche la grande mole di atti che fu prodotta in occasione della guerra con Viterbo non si sottrae a questa regola: tutta la documentazione elaborata dalla curia capitolina e dalla *Camera Urbis* ad uso interno e che era destinata ad essere conservata negli *archiva Capitolii* (gli atti processuali, le sentenze definitive, i doppi originali delle quietanze degli eredi dei Romani uccisi in guerra, i fascicoli dov'erano stati registrati i *privilegia diffidationis*) è andata persa. Cosicché questo episodio è noto esclusivamente grazie ai vinti, ossia grazie al comune di Viterbo e alla cura con la quale esso provvede a far riprodurre su registro tutta la documentazione (sia quella ricevuta che quella prodotta) per cautelarsi da ulteriori rivendicazioni dei Romani e per conservare memoria della vicenda e del suo esito.

Già da metà Duecento a Viterbo era stata avviata una articolata pratica di messa a registro che, oltre alla redazione dei *libri iurium*, contemplava anche la produzione di quelli che in una ricerca di molti anni fa ho definito 'fascicoli-dossier', vale a dire fascicoli prodotti ad uso amministrativo che venivano conservati in forma di unità archivistiche autonome e slegate e che erano riservati all'archiviazione di atti relativi allo stesso argomento, sui quali veniva trascritta sia la documentazione prodotta dal Comune (in originale) sia quella della quale esso era destinatario (in copia autentica)²⁴.

Molti di questi fascicoli sono ancora oggi conservati, nonostante la loro fisionomia originaria sia stata pesantemente stravolta da condizionamenti e interventi conservativi effettuati tra il XIV e il XVII secolo, quando a più riprese essi furono assemblati arbitrariamente in cartulari fattizi o addirittura smembrati e ridotti allo stato di pergamene sciolte. Questa seconda operazione fu resa possibile grazie al fatto che i 'fascicoli-dossier' viterbesi, diversamente dai *libri iurium* che si producevano contemporaneamente, presentavano una significativa particolarità codicologica studiata appositamente per renderli altamente funzionali e per ottimizzarne le capacità informative: si trattava infatti di unità codicologiche ottenute tramite il semplice as-

²³ Si veda da ultimo CARBONETTI VENDITTELLI – CAROCCI – MOLINARI 2017, pp. 145-149 e la bibliografia lì citata.

²⁴ CARBONETTI VENDITTELLI 1996; CARBONETTI VENDITTELLI 2002.

semblaggio di un numero variabile di fogli scritti solo sul lato carne, che venivano piegati e inseriti l'uno all'interno dell'altro senza essere cuciti. Il loro pregio principale era proprio in questa totale mobilità dei fogli che rendeva agile e pratica l'archiviazione e la consultazione dei documenti e consentiva soprattutto di aggiornare i *dossier* con estrema facilità, semplicemente aggiugnendo nuovi fogli al fascicolo originario senza con questo alterare l'integrità dei documenti trascrittivi precedentemente, grazie al fatto che il testo di ciascun documento non oltrepassava mai lo spazio di una pagina. Proprio per questa ragione, persa la loro funzione originaria, quando nel XVII secolo tutto l'archivio fu sottoposto a un totale riordinamento, i fascicoli più rovinati furono smembrati, i fogli furono tagliati a metà e ogni foglio assunse così l'aspetto di un atto su pergamena sciolta e fu archiviato insieme alle altre pergamene.

Anche il voluminoso *dossier* degli anni 1290-1291, relativo alla guerra con Roma, fu travasato su fascicoli-*dossier* nel 1291; uno di questi oggi è rilegato nel secondo volume delle Margherite viterbesi²⁵, altre carte invece sono conservate tra le pergamene sciolte dell'archivio, ma sappiamo che anch'esse ancora nel XVII secolo appartenevano a un fascicolo monotematico che era stato rilegato in un altro volume delle Margherite, il quinto, che fu poi smembrato nel secolo successivo²⁶.

Oggi dei quasi cento atti che documentavano la vicenda ne rimangono la metà: cinquanta documenti in copia o in originale. Ma non c'è dubbio che il comune di Viterbo provvide a far mettere a registro l'intero *dossier*, come si deduce dallo scrupolo e dalla sistematicità con i quali i documenti furono travasati sui fascicoli. Tutti gli atti infatti furono preventivamente ordinati e suddivisi in base ai personaggi ai quali si riferivano, dopodiché per ognuno dei Romani che erano stati uccisi vennero trascritti sulla stessa pagina sia la quietanza di pagamento sia l'atto di procura (su un'altra pagina invece fu copiato il *privilegium diffidationis* che era stato rilasciato agli eredi e che era stato riconsegnato, cassato, al comune di Viterbo); mentre per

²⁵ ACVt, *Margarita II*, ff. 1-20: fascicolo in origine autonomo formato di 10 ff. piegati e inseriti uno all'interno dell'altro, scritti solo sul lato carne delle carte; sul recto della prima carta, lasciata bianca e che fungeva da coperta, il titolo di mano del XIV secolo «Ista sunt instrumenta pactorum factorum inter comune Urbis et populum Viterbiensem et refutationem factarum per dictum comune Urbis prefato comuni Viterbiensi». Altro titolo è aggiunto da altra mano coeva a f. 20v (anch'essa lasciata bianca) «Instrumenta pactorum inter comune Viterbii et civitatem Urbis et pacta et remissiones facta inter eodem». Vi sono trascritti trentadue documenti in originale o in copia autentica a opera del notaio Ranieiro di maestro Nicola.

²⁶ Si tratta delle pergamene ACVt, pergg. 256, 257, 264, 268, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273. Su questo quinto tomo delle Margherite viterbesi si veda CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 91-100.

ciascuno di quelli che erano rimasti feriti fu usata la stessa pagina per trascrivere sia il *privilegium diffidationis* sia la quietanza.

Infine il solenne giuramento di fedeltà e vassallaggio prestato dai Viterbesi in Campidoglio e il privilegio senatorio che li riaffidava, revocando tutte le sentenze emesse dal senato nei loro confronti, furono copiati due volte, tante quanti erano i fascicoli che furono realizzati in relazione a questa vicenda, secondo un uso tipico della pratica di messa a registro viterbese che portò i notai a produrre una copiosa moltiplicazione di scritture in più esemplari in contesti documentari diversi. Si trattava in questo caso dei due principali documenti del *dossier*, quelli che mettevano fine al dissidio con Roma e che costituivano in qualche modo il perno e il fondamento di tutta la vicenda: i documenti guida – potremmo dire – dei due ‘fascicoli-*dossier*’ che furono prodotti per la circostanza. Non credo di ingannarmi, dunque, ipotizzando che l’attuale situazione conservativa sia esclusivamente il risultato di una selezione storica particolarmente sfavorevole, della quale sappiamo che l’archivio medievale del comune di Viterbo fu vittima all’inizio dell’età moderna, e che i notai viterbesi realizzarono almeno due voluminosi ‘fascicoli-*dossier*’ dove raccolsero tutti i documenti emessi dal senato, tutti gli atti di procura e le quietanze dei danneggiati e le altre scritture che furono prodotte per l’occasione.

Cosicché, perso completamente il medievale archivio capitolino, è solo grazie alle cautele adottate dai vinti che veniamo a conoscenza della giustizia dei vincitori, di come questi ultimi riuscirono a ribaltare l’esito della guerra a loro favore nonostante fossero stati sconfitti sul campo di battaglia e dell’articolato e complesso sistema di scritture che fu prodotto per l’occasione dal comune di Roma. E se quest’ultimo continua a distinguersi per l’originalità dei comportamenti e delle forme documentarie, per l’adozione di strumenti cancellereschi puri e per il messaggio ideologico veicolato attraverso l’uso di un linguaggio esclusivo che riflette un’elaborazione politica e culturale di alto livello²⁷, dal canto suo il comune di Viterbo si conferma centro di raffinata progettualità documentaria e di sapere amministrativo, capace di predisporre e attuare un sistema di riproduzione di documenti su libro coerente e diversificato, finalizzato all’archiviazione e alla conservazione ordinata dei documenti. Al punto che, se nel 1291 fu Viterbo a uscire sconfitta da tutta la vicenda, essa vinse tuttavia una battaglia ben più importante dal punto di vista della salvaguardia e della trasmissione della propria memoria storica.

²⁷ Sulle scelte pienamente cancelleresche fatte dal comune di Roma fin dai suoi esordi si veda CARBONETTI VENDITTELLI 2015. Sulle abilità retoriche del gruppo di notai che operavano per esso si veda da ultimo INTERNULLO 2019.

FONTI

VITERBO, BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI ARDENTI, COMUNE DI VITERBO (ACVt)

- *Margarita I.*
- *Margarita II.*
- *Pergg.*, nn. 259-273.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLONI 1946 = F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato romano nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano* », 60 (1946), pp. 1-108; anche in ID., *Scritti*, a cura di V. DE DONATO - A. PRATESI, Spoleto, 1995, pp. 99-206.
- CAPOBIANCHI 1896 = V. CAPOBIANCHI, *Le immagini simboliche e gli stemmi di Roma*, in « *Archivio della Società romana di storia patria* », XIX (1896), pp. 347-423.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1993 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII-XIV*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. HUBERT, Roma 1993, pp. 1-42.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1996 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).
- CARBONETTI VENDITTELLI 2002 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *I Libri iurium di Viterbo*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno di studio, Genova 24-26 settembre 2001, Genova 2002 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XLII/I), pp. 113-130.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2006 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Privilegia represalie. Procedura giudiziaria e scritture documentarie commesse alla concessione del diritto di rivalsa a Roma nei secoli XIII e XIV*, in « *Archivio della Società Romana di Storia Patria* », CXXIX (2006), pp. 63-100.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2015 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Scelte cancelleresche del comune di Roma delle origini. In margine a una sentenza dell'anno 1148*, in « *Schola salernitana, Annali* », XX (2015), pp. 69-88.
- CARBONETTI VENDITTELLI - CAROCCI - MOLINARI 2017 = C. CARBONETTI VENDITTELLI - S. CAROCCI - A. MOLINARI, *Roma*, Spoleto 2017 (Il medioevo nelle città italiane, 13).
- DUPRÉ THEISEIDER 1952 = E. DUPRÉ THEISEIDER, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952.
- GUARINO 201 = R. GUARINO, *Carnevale e festa civica nei ludi di Testaccio*, in « *Roma moderna e contemporanea* », XX (2012), pp. 475-497.
- INTERNULLO 2019 = D. INTERNULLO, *La citazione in cancelleria. Il comune di Roma nel Medioevo*, in « *Parole Rubate* », 19 (2019), pp. 55-79.
- Margarita Cornetana* = *La « Margarita Cornetana »*. *Regesto dei documenti*, a cura di P. SUPINO, Roma, 1969 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 21).

- PAVAN 2015 = P. PAVAN, *Intorno agli statuti di Roma del 1363*, in « Bollettino per l'Umbria », 112 (2015), pp. 367-388.
- PINZI 1887-1913 = C. PINZI, *Storia della città di Viterbo illustrata con note e nuovi documenti in gran parte inediti*, I-IV, Roma 1887-1913.
- REHEBERG 2008 = A. REHEBERG, *Gli scribasenato e le riformanze perdute di Roma (fine XIII-XIV secolo)*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. MAZZON, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 76).
- SAVIGNONI 1895a° = P. SAVIGNONI, *A proposito di un documento relativo all'exercitus populi Romanae urbis*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XVIII (1895), pp. 219-227.
- SAVIGNONI 1895b = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XVIII (1895), pp. 5-50, 269-318.
- SAVIGNONI 1896 = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XIX (1896), pp. 5-42; 225-294.
- SAVIGNONI 1897 = P. SAVIGNONI, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in « Archivio della Società romana di storia patria », XX (1897), pp. 5-43; 465-478.
- Statuti della città di Roma = Statuti della città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1880.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Questo studio si concentra sulla documentazione prodotta dopo la guerra combattuta tra Roma e Viterbo nell'estate del 1290 e analizza, da un lato, le pratiche di scrittura del Senato romano e la lingua della sua cancelleria e, dall'altro, come sono stati trasmessi gli atti e i metodi adottati nel XIII secolo dal governo comunale di Viterbo per preservarli.

Parole significative: Diplomatica comunale, senato romano medioevale, Viterbo, registri comunali.

This study focuses on the documentation produced after the war fought between Rome and Viterbo in the summer of 1290 and analyzes, on the one hand, the writing practices of the Roman Senate and the language of its chancellery and, on the other, how the documents are being transmitted and the methods adopted in the thirteenth century by the communal government of Viterbo to preserve them.

Keywords: Communal Diplomats, Medieval Roman Senate, Viterbo, Municipal Registers.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)